

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 125-ter D. LGS. DEL 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (“TUF”) E 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (“REGOLAMENTO EMITTENTI”) SUI PUNTI 2, 3 e 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 NOVEMBRE 2020

Argomento n. 2 all’ordine del giorno - Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 7 (Aumento di capitale) e 9 (Caratteristiche delle azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) - redatta dal Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter nonché dell’Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti - ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica degli articoli 6, 7 e 9 dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo vigente dello Statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, le modifiche che si intendono apportare.

Le proposte di modifica, di seguito illustrate nel dettaglio, sono volte ad aggiornare alcune previsioni statutarie non più allineate alla disciplina vigente e alle *best practice* più recenti, nonché a rendere più agevoli e flessibili eventuali future operazioni sul capitale sociale.

ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Art. 6, comma 1: Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni

La più recente prassi delle società quotate tende a eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni, in quanto comporta delle inutili limitazioni nel compimento di operazioni aventi ad oggetto le azioni dell’emittente.

In particolare, gli artt. 2328 e 2346 del Codice Civile prevedono espressamente la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale. In assenza di una indicazione espressa del valore nominale delle azioni, lo statuto indicherà soltanto il capitale sociale complessivo e il numero delle azioni emesse. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà, pertanto, espressa non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale non è espresso, ma è sempre individuabile rapportando l’ammontare complessivo del capitale nominale al numero delle azioni emesse (c.d. “parità contabile implicita”).

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.com

Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.

Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

L'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni rappresenta uno strumento di semplificazione, in quanto permette di ovviare alle rigidità connesse alla presenza del valore nominale fissato in una cifra predeterminata. In particolare, esso permette di emettere nuove azioni in sede di aumento di capitale a pagamento anche per una somma inferiore alla preesistente parità contabile (c.d. "parità contabile storica"). In mancanza, infatti, di un valore nominale, l'emittente può determinare liberamente il numero di nuove azioni in cui frazionare l'emissione, richiedendo, a titolo di capitale, una somma che potrà essere pari, superiore o anche inferiore alla parità contabile storica.

Tale facoltà non diminuisce la tutela dell'integrità del capitale sociale, in quanto rimane comunque applicabile il vincolo previsto dall'art. 2346, comma 5, Cod. Civ., ai sensi del quale, il valore dei conferimenti non può essere, in nessun caso, complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

L'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni in circolazione consente inoltre di procedere, a titolo meramente esemplificativo:

- a operazioni di aumento del capitale gratuito senza emissione di nuove azioni o senza procedere ad aumentare il valore nominale delle azioni già in circolazione;
- a operazioni di riduzione del capitale senza procedere a una corrispondente riduzione del numero delle azioni e/o del loro valore nominale espresso ma attraverso un adeguamento automatico della parità contabile, risultante dal rapporto tra il numero (invariato) delle azioni in circolazione e la (nuova) misura del capitale;
- a operazioni di annullamento di azioni, ed in particolare di azioni proprie in portafoglio, senza variazione del capitale sociale.

Art. 7, comma 3: aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, Cod. Civ.

L'art. 2441, comma 4, Cod. Civ., stabilisce che, nelle società con azioni quotate su mercati regolamentati, lo statuto possa prevedere la possibilità di escludere il diritto di opzione *"a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale"*.

Tale modalità di aumentare il capitale sociale è consentita dal predetto art. 2441, comma 4, Cod. Civ., *"nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente"*.

Si sono, tuttavia, registrate varie proposte di modificare tale soglia e l'art. 44 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) ha previsto un innalzamento di carattere temporaneo, applicabile sino al 30 aprile 2021, della soglia di cui all'art. 2441, comma 4, Cod. Civ., dal dieci per cento, al venti per cento.

Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire che lo Statuto della Società sia sempre allineato alla disciplina *pro tempore* vigente, si propone di eliminare dallo statuto l'indicazione espressa del limite *“del dieci per cento del capitale sociale preesistente”*, richiedendo unicamente che gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, Cod. Civ., avvengano *“nel rispetto di quanto ivi previsto”*.

Art. 9, commi 1 e 2: eliminazione della menzione di convertibilità delle azioni “al portatore”

Nel caso di società per azioni quotate su di un mercato regolamentato, l'ordinamento italiano consente l'emissione di azioni al portatore unicamente con riferimento ad azioni di risparmio (art. 145 TUF). Tale eccezione rispetto al principio generale della nominatività obbligatoria delle azioni vigente in Italia, non trova applicazione nei riguardi della Società, in quanto, ad oggi, essa ha emesso unicamente azioni ordinarie.

Si propone quindi di eliminare dallo statuto il riferimento alla possibilità di convertire le azioni nominative in azioni al portatore, indicando invece che *“[l]e azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili”*.

MODIFICHE STATUTARIE

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica degli artt. 6, 7 e 9 dello Statuto Sociale,

Di seguito, quale parte integrante della Presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto dei commi degli artt. 6, 7 e 9 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 6, comma 1	Art. 6, comma 1
Il capitale sociale è di Euro 291.413.891,00 (duecentonovantunomilioniquattrocentotredicimilaottocentonovantuno/00), diviso in n. 291.413.891 (duecentonovantunomilioniquattrocentotredicimilaottocentonovantuno) azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna.	Il capitale sociale è di Euro 291.413.891,00 (duecentonovantunomilioni-quattrocentotredicimilaottocentonovantuno/00), diviso in n. 291.413.891 (duecentonovantunomilioniquattrocentotredicimilaottocentonovantuno) azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna tutte prive dell'indicazione del valore.

Art. 7, comma 3	Art. 7, comma 3
L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4° Cod. Civ.	L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4° Cod. Civ., <u>nel rispetto di quanto ivi previsto.</u>
Art. 9, commi 1 e 2	Art. 9, commi 1 e 2
Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.	Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge <u>emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.</u> Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 Cod. Civ.

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria dei soci di Falck Renewables S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

di modificare l'art. 6, comma 1, dello Statuto come segue:

“Il capitale sociale è di Euro 291.413.891,00 (duecentonovantunomilioni-quattrocentotredicimilaottocentonovantuno/00), diviso in n. 291.413.891

(duecentonovantunomilioniquattrocentotredicimilaottocentonovantuno) azioni tutte prive dell'indicazione del valore nominale";

di modificare l'art. 7, comma 3, dello Statuto come segue:

"L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, comma 4° Cod. Civ., nel rispetto di quanto ivi previsto";

di modificare l'art. 9, commi 1 e 2, dello Statuto come segue:

*"Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.
Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto".*

Argomento n. 3 all'ordine del giorno - Modifica degli articoli 13 (Convocazione), 14 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) e 16 (Deliberazioni dell'Assemblea) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") - redatta dal Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti - ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica degli articoli 13, 14 e 16 dello statuto sociale (lo "**Statuto**") e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo vigente dello Statuto e, nella colonna adiacente, le modifiche che si intendono apportare.

Le proposte di modifica, di seguito illustrate nel dettaglio, sono volte ad aggiornare e rendere più flessibili le disposizioni relative alla convocazione e tenuta dell'Assemblea degli azionisti, consentendo al Consiglio di Amministrazione di adottare alcune delle soluzioni individuate dal legislatore italiano, al fine di semplificare e incentivare la partecipazione e l'espressione del voto da parte dei soci.

ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Art. 13, comma 2 e art. 16, comma 1: introduzione della possibilità di tenere l'assemblea degli azionisti in "unica convocazione"

Ai sensi dell'art. 2369 Cod. Civ., così come modificato dal d.lg. del 27 gennaio 2010 n. 27 e dal d.lg. 18 giugno 2012, n. 91, "*salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società [...] che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione*". La regola della convocazione unica è più snella e facilita il processo decisorio della società, in quanto consente di anticipare alla prima (e unica) convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, i quorum costitutivi e deliberativi ridotti propri della seconda convocazione.

Attualmente lo Statuto sociale non prevede espressamente la possibilità di tenere l'assemblea in unica convocazione, stabilendo al contrario, l'art. 16, comma 1, che essa "*è regolarmente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge*".

Si propone quindi di consentire esplicitamente al Consiglio di Amministrazione di "*stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione*", così da accordargli una maggiore flessibilità nel determinare, nel modo ritenuto più appropriato ed efficiente, le modalità di tenere le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci.

Art. 14, commi 2 e 3: introduzione della possibilità esprimere il voto in via elettronica e di intervenire in assemblea con mezzi di telecomunicazione, ove ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

Nel corso degli ultimi mesi, l'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19 ha imposto alle società con azioni quotate in mercati regolamentati di adottare modalità di partecipazione alle assemblee e di espressione del voto da remoto, senza possibilità per gli azionisti di recarsi fisicamente nel luogo dove si sono tenute le assemblee.

Alla luce dell'esperienza positiva registrata da alcuni emittenti, sia Italiani, sia internazionali, nell'utilizzo di espressione del voto in modalità elettronica, si ritiene opportuno aumentare la flessibilità in capo al Consiglio di Amministrazione, nel prevedere nell'avviso di convocazione di un'assemblea tale facoltà a favore degli azionisti che non vogliono parteciparvi di persona.

Inoltre, sempre al fine di aumentare le opzioni a disposizione del Consiglio di Amministrazione per facilitare la partecipazione degli azionisti all'assunzione delle deliberazioni poste alla loro approvazione, si ritiene, altresì, opportuno consentire l'intervento ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione, ove ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 127 TUF e degli artt. 143-*bis* e 143-*ter* del Regolamento Emittenti, lo statuto di una società quotata in un mercato regolamentato può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire: (a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea; (b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie; e (c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

In considerazione di quanto sopra indicato, si propone agli azionisti di modificare lo statuto sociale affinché l'avviso di convocazione redatto degli amministratori possa prevedere che:

- (a) *“gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti possono esercitarlo in via elettronica con le modalità indicate nell'avviso di convocazione”*; e
- (b) *sia “ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente.”*.

MODIFICHE STATUTARIE

Qualora la proposta relativa alle modifiche statutarie di cui alla presente Relazione sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica e integrazione degli articoli 13, 14 e 16 dello Statuto della Società nei termini di seguito indicati.

Di seguito, quale parte integrante della Presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto degli articoli 13, 14 e 16 di cui si propone la modifica, nel testo vigente e nel testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 13 – Convocazione L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano “il Sole 24 Ore” ovvero “il Corriere della Sera” ovvero “Milano Finanza” ovvero “l'Avvenire”, nel rispetto dei termini di legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente; nello stesso avviso potrà essere previsto il giorno per l'adunanza di seconda ed eventualmente di terza convocazione, qualora le precedenti andassero deserte.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà infine contenere i</p>	<p>Art. 13 – Convocazione L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano “il Sole 24 Ore” ovvero “il Corriere della Sera” ovvero “Milano Finanza” ovvero “l'Avvenire”, nel rispetto dei termini di legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente; nello stesso avviso potrà essere previsto il giorno per l'adunanza di seconda ed eventualmente di terza convocazione, qualora le precedenti andassero deserte.</p> <p><u>L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</u></p> <p>L'avviso di convocazione dovrà infine contenere i</p>

<p>riferimenti di legge e di regolamento che consentano agli aventi diritto di poter esercitare i loro diritti.</p>	<p>riferimenti di legge e di regolamento che consentano agli aventi diritto di poter esercitare i loro diritti.</p>
<p>Art. 14 – Intervento e rappresentanza in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo che verrà volta a volta indicato</p>	<p>Art. 14 – Intervento e rappresentanza in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p><u>Nel rispetto della normativa vigente, se previsto nell'avviso di convocazione, gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti possono esercitarlo in via elettronica con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</u></p> <p><u>L'avviso di convocazione può specificare che rispetto a quella specifica adunanza è ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea, luogo ove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nell'avviso di convocazione e nel verbale.</u></p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso</p>

nell'avviso di convocazione.	di convocazione.
<p>Art. 16 – Deliberazioni dell'Assemblea L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, nonché sulle autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società. Le nomine alle cariche sociali sono regolate dalle disposizioni che seguono.</p>	<p>Art. 16 – Deliberazioni dell'Assemblea L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima <u>e ulteriore seconda e terza</u> convocazione, <u>nonché in unica convocazione</u>, con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, nonché sulle autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società. Le nomine alle cariche sociali sono regolate dalle disposizioni che seguono.</p>

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Straordinaria dei soci di Falck Renewables S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

di modificare l'art. 13 dello Statuto come segue:

“Art. 13 Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano “il Sole 24 Ore” ovvero “il Corriere della Sera” ovvero “Milano Finanza” ovvero “l’Avvenire”, nel rispetto dei termini di legge.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L’avviso di convocazione potrà contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un’unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L’avviso di convocazione dovrà infine contenere i riferimenti di legge e di regolamento che consentano agli aventi diritto di poter esercitare i loro diritti”;

di modificare l’art. 14 dello Statuto come segue:

“Art. 14 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all’Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Nel rispetto della normativa vigente, se previsto nell’avviso di convocazione, gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti possono esercitarlo in via elettronica con le modalità indicate nell’avviso di convocazione.

L’avviso di convocazione può specificare che rispetto a quella specifica adunanza è ammesso l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l’identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente. In tal caso, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Assemblea, luogo ove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nell’avviso di convocazione e nel verbale.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione";

di modificare l'art. 16 dello Statuto come segue:

"Art. 16 – Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima e ulteriore convocazione, nonché in unica convocazione, con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, nonché sulle autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

Le nomine alle cariche sociali sono regolate dalle disposizioni che seguono"".

Argomento n. 4 all'ordine del giorno - Modifica degli articoli 17 (Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato) e 19 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) - redatta dal Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter nonché dell’Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti - ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica degli articoli 17 e 19 dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo vigente dello Statuto e, nella colonna adiacente, le modifiche che si intendono apportare.

Le proposte di modifica, di seguito illustrate nel dettaglio, sono volte ad allineare alle *best practice* in materia di governo societario e a semplificare le regole statutarie che disciplinano la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Art. 17 (Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato)

La composizione del Consiglio di Amministrazione e la ripartizione di funzioni tra i suoi membri, rivestono una rilevanza centrale per un’efficiente struttura di governo societario.

Le *best practice* applicabili alle società quotate italiane prevedono espressamente che l’organo di amministrazione debba assicurare una adeguata ripartizione interna delle proprie funzioni e “*istitui[re] comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive*” (Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate, Gennaio 2020, Art. 3, Principi). La maggior parte degli statuti di emittenti italiani menzionano quindi la possibilità di istituire, all’interno del Consiglio di Amministrazione, uno o più comitati con funzioni istruttorie, propositive e/o consultive.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato: (i) un Comitato Controllo e Rischi, composto da tre amministratori indipendenti, (ii) un Comitato Remunerazioni, di cui fanno parte tre amministratori indipendenti e (iii) un *Sustainable Strategy Committe*, composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato e da quattro amministratori indipendenti.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno indicare espressamente nello Statuto sociale che, il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati ulteriori rispetto al Comitato Esecutivo “*tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni consultive, istruttorie e propositive su specifiche*

materie, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento”.

Inoltre, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di essere sempre composto da un numero adeguato di componenti e di costituire i comitati endoconsiliari ritenuti utili, a cui delegare alcune delle proprie funzioni, si considera opportuno stabilire che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto almeno da sette membri, mantenendo invece invariato il numero massimo di quindici amministratori.

Da ultimo, si segnala che, alla luce della maggiore capitalizzazione di borsa raggiunta dalla Società, ai sensi dell'144-*quater* del Regolamento Emittenti, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione si è ridotta all'1% del capitale sociale, così come confermato anche da CONSOB in una decisione del 30 gennaio 2020. Per tale motivo, al fine di evitare che qualche azionista possa essere indotto in errore dall'indicazione di una quota più alta attualmente prevista in statuto, si propone di eliminare il riferimento alla precedente soglia di *“un quarantesimo del capitale sociale”*, sostituendola, invece con un rinvio *“alla percentuale minima stabilita dalla Consob con regolamento o alla diversa percentuale che venisse determinata ai sensi di legge”*.

Art. 19 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione): modifiche volte a semplificare la tenuta di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione

Lo Statuto della Società attualmente già prevede, ai sensi dell'art. 19, comma 4, che il Consiglio di Amministrazione possa *“riunirsi anche in audio-videoconferenza e/o teleconferenza”*. Tuttavia, l'art. 19, comma 5 dello Statuto stabilisce che *il “Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano necessariamente il Presidente e il Segretario”*.

Tale obbligo, in capo al Presidente e al Segretario, di recarsi in un luogo specifico per partecipare a una riunione consiliare mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza, costituisce una formalità non necessaria, che complica e in alcuni casi può ritardare i lavori del Consiglio di Amministrazione. In particolare, come riconosciuto autorevolmente dalla recente Massima numero. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano dell'11 marzo 2020 *“per le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali previsti dalla disciplina delle società di capitali [...] qualora la riunione sia convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo”*.

Alla luce di tali considerazioni, si propone quindi di eliminare l'attuale comma 5 dell'art. 19 dello Statuto sociale, rendendo così più efficiente e flessibile l'organizzazione e tenuta di riunioni del Consiglio di Amministrazione.

MODIFICHE STATUTARIE

Qualora la proposta relativa alle modifiche statutarie di cui alla presente Relazione sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica e integrazione degli articoli 17 e 19 dello Statuto sociale nei termini di seguito indicati.

Di seguito, quale parte integrante della Presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto dei commi degli articoli 17 e 19 di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 17, comma 1	Art. 17, comma 1
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque <u>sette</u> a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.
Art. 17, comma 4	Art. 17, comma 4
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella <u>alla percentuale minima stabilita dalla Consob con regolamento o</u> alla diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento ; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.
Art. 17, comma 19	Art. 17, comma 19
	<u>Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società</u>

	<u>di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni consultive, istruttorie e propositive su specifiche materie, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento</u>
Art. 19, comma 5	Art. 19, comma 5
Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano necessariamente il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.	Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano necessariamente il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria dei soci di Falck Renewables S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

di modificare l’art. 17, comma 1, dello Statuto come segue:

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall’Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili”;

di modificare l'art. 17, comma 4, dello Statuto come segue:

“Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari alla percentuale minima stabilita dalla Consob con regolamento o alla diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario”;

di aggiungere il seguente comma 19 all'art.17 dello Statuto:

“Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni consultive, istruttorie e propositive su specifiche materie, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento”;

di eliminare il comma 5 dell'art. 19 dello Statuto”

* * *

Milano, 24 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Enrico Falck